



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA FIGURA DELL'ISPETTORE E DEL TUTOR AMBIENTALE COMUNALE

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità.

Art. 2 - Vigilanza e controllo.

Art. 3 - Definizione dell'Ispettore Ambientale Comunale.

Art. 4 - Ispettori Ambientali Comunale con la qualifica di Guardia Ambientale Volontaria (GAV) o Agenti Giurati.

Art. 5 – Definizione e compiti del Tutor Ambientale Comunale

Art. 6 - Competenza dell'Ispettore Ambientale.

Art. 7 - Coordinamento degli Ispettori Ambientali Comunali.

Art. 8 - Obblighi dell'Ispettore Ambientale.

Art. 9 - Obblighi del Tutor Ambientale Comunale.

Art. 10 - Copertura assicurativa e tutela giuridica.

Art. 11 - Uniforme, contrassegno e tesserino di riconoscimento

Art. 12 - Convenzione e automezzi.

Art. 13 - Formazione dell'Ispettore Ambientale Comunale e del Tutor Ambientale Comunale.

Art. 14 - Nomina e incarico.

Art.15 - Requisiti per la nomina.

Art. 16 - Revoca dell'incarico.

Art. 17 - Competenze del Comune di Pisa.

Art 18 - Entrata in vigore.

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente Regolamento istituisce la figura dell'Ispettore Ambientale Comunale a tutela del territorio e dell'Ambiente a cui sono conferiti compiti di controllo, segnalazione e accertamento e contestazione delle violazioni ambientali, al fine di concorrere alla difesa del suolo e alla tutela e al decoro del paesaggio e dell'ambiente nel territorio comunale.
2. Il presente Regolamento disciplina i compiti e le funzioni degli Ispettori Ambientali Comunali, i loro doveri, i requisiti soggettivi e oggettivi necessari, la formazione professionale del personale incaricato e, in generale, tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo a cui sonopreposti, al fine di constatare e riferire agli organi competenti eventuali segnalazioni di illeciti ambientali e accertare e contestare le violazioni dei Regolamenti e le Ordinanze Comunali relative.
3. Il presente Regolamento istituisce e disciplina inoltre la figura del Tutor Ambientale Comunale a cui sono conferiti compiti di informazione e supporto alla cittadinanza in materia di educazione ambientale, controllo, segnalazione delle violazioni ambientali, al fine di concorrere alla difesa del suolo e alla tutela e al decoro del paesaggio e dell'ambiente nel territorio comunale.
4. La finalità del presente regolamento è quella, fra le altre, di:
 - a) limitare e contenere le forme di inquinamento, l'abbandono improprio di rifiuti sul territorio e monitorare l'esatto conferimento degli stessi, nel rispetto della normativa nazionale, regionale e/o locale;
 - b) rafforzare, nell'interesse dell'Ente Locale, la cultura del rispetto dell'ambiente, anche attraverso un'attività d'informazione e/o collaborazione con i cittadini e gli esercenti di attività commerciali, in merito alla raccolta differenziata, al recupero dei rifiuti e alla qualità dei servizi ambientali.

Art. 2 - Vigilanza e controllo.

I soggetti preposti al controllo dell'osservanza della normativa vigente in tema di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale e alla tutela del decoro e dell'igiene urbana sono la Polizia Municipale, gli Ispettori Ambientali Comunali e gli organi di controllo e vigilanza indicati dal d.lgs n. 152/2006 e da altra legislazione nazionale e regionale vigente.

Art. 3 - Definizione dell'Ispettore Ambientale Comunale.

1. L'Ispettore Ambientale Comunale svolge compiti di vigilanza ambientale e si identifica in un soggetto qualificato come ausiliario dell'ambiente, appositamente formato per individuare le eventuali irregolarità e/o gli illeciti riscontrati durante l'attività, attivando gli opportuni interventi, anche di tipo sanzionatorio.
2. La figura dell'Ispettore Ambientale Comunale può essere ricoperta dai dipendenti del Gestore del servizio di raccolta rifiuti, dai dipendenti del Comune di Pisa e dai soggetti di cui al successivo articolo 4.
3. Si definisce "*Ispettore Ambientale Comunale*" il soggetto preposto al controllo e alla verifica dell'osservanza delle disposizioni delle norme dello Stato, della Regione e/o dell'Ente Locale, in materia di rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio, della tutela del decoro e dell'ambiente.
4. Il servizio di vigilanza ambientale è prestato esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.

Art. 4 - Ispettori Ambientali Comunale con la qualifica di Guardia Ambientale Volontaria (GAV) o Agenti Giurati.

1. La figura dell'Ispettore Ambientale Comunale può essere ricoperta, col proprio *status*, funzioni e competenze, anche dalle Guardie Ambientali Volontarie (cd. GAV), inizialmente previste dalla L.R.T. 23.01.1998 n. 7, e successivamente modificata dalla L.R.T. 19 marzo 2015, n. 30, con le modalità di cui al titolo V di tale ultima legge.
2. Le Guardie Ambientali Volontarie, oltre ad avere la qualifica le funzioni e le competenze previste dalla L.R.T. 30/2015, possono, nel rispetto del presente regolamento, avere anche la qualifica di Ispettore Ambientale Comunale per svolgere l'attività di volontario ambientale per l'Amministrazione Comunale di Pisa nell'ambito del proprio territorio; il servizio di vigilanza ambientale svolto dovrà comunque essere prestato a titolo gratuito, salvo eventuale contributo da corrispondere a copertura delle mere spese sostenute e adeguatamente documentate, ed a eventuali costi assicurativi previa specifica convenzione ed in ossequio alle modalità concordate con la Regione Toscana.
3. La figura dell'Ispettore Ambientale Comunale può essere ricoperta, col proprio *status*, funzioni e competenze, anche dagli Agenti Giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente come previsto dalla L.R.T.81/2000 e dalle Guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e Zoofile riconosciute (Guardie Zoofile) nominate per decreto prefettizio di cui alla L. 189/2004 art. 6 comma 2.
4. Gli Agenti Giurati e le Guardie Zoofile per svolgere l'attività di Ispettore Ambientale Comunale dovranno essere appartenenti ad Associazioni di Volontariato con convenzione attiva con il Comune di Pisa ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale Toscana 19 febbraio 2020 n.11.
5. Il servizio svolto come Ispettore Ambientale Comunale, da coloro che rivestono la qualifica di GAV o di Agenti Giurati/Guardie Zoofile persegue la finalità del presente regolamento.

Art. 5 – Definizione e compiti del Tutor Ambientale Comunale

1. Il Tutor Ambientale Comunale svolge compiti di vigilanza, educazione e formazione ambientale e si identifica in un soggetto qualificato come ausiliario dell'ambiente che contribuisce con la propria attività alla difesa del suolo e alla tutela e al decoro del paesaggio e dell'ambiente nel territorio comunale, anche coadiuvando gli Ispettori Ambientali Comunali per individuare le eventuali irregolarità e/o gli illeciti riscontrati durante il servizio, affinché siano poste in essere gli opportuni interventi, anche di tipo sanzionatorio.
2. La figura del Tutor Ambientale Comunale può essere ricoperta da volontari appartenenti ad Enti del Terzo settore regolarmente iscritti al RUNTS come da Codice del Terzo Settore che sottoscrivono convenzione con il Comune di Pisa.
3. L'attività del Tutor Ambientale Comunale sarà una collaborazione volontaria gratuita da svolgersi nell'ambito di una convenzione tra il Comune di Pisa e l'Ente di Terzo Settore regolarmente iscritto al RUNTS come da Codice del Terzo Settore che preveda un'attività di prevenzione, di vigilanza e controllo delle buone pratiche ambientali, del corretto conferimento e gestione dei rifiuti, per la difesa del suolo, del paesaggio e la tutela dell'ambiente nel territorio comunale, nel concorrere anche all'obiettivo di incremento della raccolta differenziata.

Art. 6 - Competenza dell'Ispettore Ambientale.

Le competenze dell'Ispettore Ambientale Comunale sono principalmente:

- a) informazione ed educazione ai cittadini ed alle attività produttive sulle modalità del servizio di raccolta integrata dei rifiuti, con particolare riferimento all'esecuzione del servizio di raccolta differenziata e per tutte le utenze domestiche e non domestiche;
- b) prevenzione dei comportamenti contrari alle norme comunali vigenti in materia ambientale e di ogni altra disposizione inerente la raccolta di rifiuti, il decoro urbano, potenzialmente in grado di arrecare danno all'ambiente, alla salute del cittadino, all'immagine e al decoro del territorio comunale;
- c) vigilanza e controllo sul corretto utilizzo dei beni strumentali alla gestione dei servizi ambientali (es.: contenitori per la raccolta differenziata; isole ecologiche; contenitori Rsu; ecc.);
- d) vigilanza, controllo e accertamento, con redazione dei verbali amministrativi in materia ambientale per le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze comunali relative alla gestione dei rifiuti.
- e) coordinamento con la Polizia Municipale per segnalare le violazioni in materia ambientale delle norme di rango superiore ai Regolamenti e Ordinanze comunali; in tale caso sarà onere della Polizia Municipale curare tutta la fase istruttoria e provvedere alla contestazione delle violazioni.

Art. 7 - Coordinamento degli Ispettori Ambientali Comunali.

1. Gli Ispettori Ambientali Comunali, sulla base degli indirizzi indicati dall'Amministrazione Comunale, saranno coordinati dal Comando di Polizia Municipale che, sulla base della disponibilità fornita periodicamente, predisporrà la loro attività, indicando le aree del territorio comunale sulle quali effettuare i servizi.
2. I servizi di controllo da parte degli Ispettori Ambientali Comunali dovranno essere svolti con interventi effettuati, di norma, in coppia, anche congiuntamente con personale dei soggetti gestori del servizio rifiuti comunale, eventualmente con il supporto degli Agenti della Polizia Municipale.
3. Presso il Comando di Polizia Municipale è tenuta la documentazione relativa all'attività compiuta dagli Ispettori Ambientali Comunali.

Art. 8 - Obblighi dell'Ispettore Ambientale.

1. Gli Ispettori Ambientali Comunali dovranno osservare gli obblighi e i doveri previsti dal presente Regolamento e dalle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale e dovranno, altresì, relazionare e trasmettere tutti gli atti della propria attività al Comando della Polizia Municipale.
2. L'Ispettore Ambientale Comunale deve, comunque, nell'espletamento delle funzioni:
 - a) assicurare sempre le attività così come concordate;
 - b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicate;
 - c) portare, durante il servizio, il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di Pisa e qualificarsi, laddove necessario, previa la sua esibizione.
 - d) indossare, durante le ore di servizio, l'apposito indumento (pettorina o divisa fornita dal Comune e/o dall'ente preposto) riportante l'indicazione del Comune di Pisa e la qualifica ricoperta;
 - e) operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - f) usare con cura e diligenza, i mezzi e le attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;

- g) comunicare, secondo modalità preventivamente concordate, al Comando della Polizia Municipale di Pisa, gli illeciti amministrativi, e redigere il verbale di accertamento nel rispetto delle norme vigenti. In caso di violazione penale, l'ispettore ambientale provvederà a predisporre apposito rapporto di servizio;
- h) Osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti;
- i) Gli Ispettori, durante lo svolgimento della loro attività e nell'ambito delle materie di loro specifica competenza, hanno funzione di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla legge n. 689/81.
- j) È fatto assoluto divieto all'Ispettore Ambientale comunale di svolgere la sua attività in maniera difforme dalle finalità ed obiettivi perseguiti dall'Amministrazione.

Art. 9 - Obblighi del Tutor Ambientale Comunale.

1. L'attività del Tutor Ambientale Comunale si esplica in una collaborazione volontaria gratuita da svolgersi o nell'ambito di una convenzione tra il Comune di Pisa e l'Ente di Terzo Settore regolarmente iscritto al RUNTS come da Codice del Terzo Settore.
2. Il Tutor Ambientale Comunale è comunque tenuto a:
 - a) attenersi agli obiettivi assegnati definiti nella convenzione;
 - b) operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - c) indossare ed esibire i dispositivi di riconoscimento assegnati in dotazione (tesserino, pettorina ...) ai fini di qualificarsi nello svolgimento della propria attività;
 - d) munirsi di strumenti propri, idonei allo svolgimento dell'attività;
 - e) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e le segnalazioni in modo tale da consentire agli Agenti di Polizia Municipale di redigere i relativi verbali di contestazione di illecito;
 - f) osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti;

Art. 10 - Copertura assicurativa e tutela giuridica.

1. Il Comune, i soggetti gestori del servizio di rifiuti comunale, gli Enti del terzo settore convenzionati o G.A.V. per la rispettiva competenza, dovrà/dovranno provvedere a fornire, agli Ispettori Ambientali Comunali e ai Tutor Ambientali Comunali, idonea copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 11 - Uniforme, contrassegno e tesserino di riconoscimento

1. L'uniforme o pettorina e il tesserino di riconoscimento saranno forniti dall'amministrazione Comunale e/o dal soggetto gestore del servizio di rifiuti comunale, che adotterà/ranno il modello che dovrà essere tale da non confondere il cittadino con le uniformi della Polizia Municipale e/o di altre Forze dell'Ordine.
2. E' vietato portare l'uniforme o la pettorina al di fuori dell'orario di svolgimento della propria attività.

Art. 12 - Convenzione e automezzi.

1. Gli Ispettori e i Tutor Ambientali Comunali effettueranno l'attività sia appiedata che automontata. L'attività automontata sarà effettuata con autoveicoli messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, dal Gestore del servizio di rifiuti comunale, dagli Enti del terzo settore convenzionati o G.A.V.

Art. 13 - Formazione dell'Ispettore Ambientale Comunale e del Tutor Ambientale Comunale.

1. Per ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento di tali attività i soggetti interessati, previa domanda, dovranno partecipare a un apposito corso di formazione, tenuto da personale esperto e qualificato appartenente alla Polizia Municipale, al soggetto Gestore del servizio di rifiuti comunale e agli uffici comunali competenti di durata non inferiore a ventiquattro ore, con test finale;

Il corso sarà articolato indicativamente nelle seguenti materie:

- La figura ed i compiti dell'Ispettore Ambientale;
- La normativa in materia ambientale statale e regionale;
- Regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale;
- Gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
- Il procedimento sanzionatorio amministrativo.

2. Al termine della formazione di cui comma precedente un'apposita commissione, all'uopo nominata dovrà valutare, tramite il superamento di un test finale (anche tramite quiz a risposta multipla) e un colloquio, l'idoneità del personale, al fine dell'attribuzione della qualifica di "Ispettore Ambientale Comunale" o di "Tutor Ambientale Comunale".

Art. 14 - Nomina e incarico.

1. Gli Ispettori e i Tutor Ambientali Comunali sono nominati dall'Amministrazione Comunale, con decreto del Sindaco; tale decreto ha durata annuale e può essere rinnovato mediante provvedimento espresso, previa verifica della permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi così come indicati agli articoli 3, 4 e 4 bis. Resta fermo quanto previsto in materia di nomina delle GAV dalla Regione Toscana, in ossequio al dettato normativo previsto dalla L.R.T. 30/2015 e s.m.i.

2. Nel decreto sindacale sono determinate le sfere di competenza, nell'ambito territoriale di riferimento; all'Ispettore Ambientale Comunale e al Tutor Ambientale Comunale verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento, che attesta l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

Art.15 - Requisiti per la nomina.

1. I soggetti indicati agli articoli 3, 4 e 5 al fine di ricoprire il ruolo di Ispettore Ambientale Comunale e di Tutor Ambientale Comunale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Aver raggiunto la maggiore età;
- Godere dei diritti civili e politici;
- Non aver subito condanna anche non definitiva e non aver procedimenti penali in corso; se si dovranno essere specificati quali;

- Essere in possesso di un attestato di frequenza per corso di formazione Ispettore Ambientale con superamento della prova finale;
- nel caso di dipendenti comunali o del gestore non avere subito provvedimenti disciplinari nel biennio precedente al conferimento dell'incarico;

Art. 16 - Revoca dell'incarico.

1. La revoca dall'incarico d'Ispettore Ambientale Comunale o di Tutor Ambientale Comunale è disposta dal Sindaco con decreto motivato, previa contestazione scritta al soggetto interessato, nei seguenti casi:
 - per inattività prolungata, senza giustificati motivi;
 - per la perdita dei requisiti previsti dal precedente art. 15;
 - per segnalazioni ricevute dal Sindaco, da parte della Polizia Municipale o dalle altre Forze di Polizia, per irregolarità gravi riscontrate nello svolgimento delle attività assegnate all'Ispettore Ambientale o al Tutor Ambientale Comunale;
 - a seguito di richiesta dell'interessato.
 - per la cessazione della Convenzione tra il Comune di Pisa e Enti del terzo settore nei casi in cui l'Ispettore Ambientale o il Tutor Ambientale Comunale sia iscritto al medesimo Ente del Terzo Settore

Art. 17 - Competenze del Comune di Pisa.

1. Il Comune di Pisa provvede all'organizzazione e al corretto funzionamento dell'attività espletata dall'Ispettore Ambientale Comunale e dai Tutor Ambientali Comunali.
2. Il Comune di Pisa provvede all'organizzazione dell'attività, alla modalità di svolgimento del servizio secondo le indicazioni delle priorità stabilite nel programma dell'Ente e alle indicazioni individuate anche dall'Ufficio Ambiente del Comune di Pisa, dal Nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Municipale e/o dal soggetto gestore del servizio di rifiuti comunale.
3. L'espletamento del servizio è svolto sotto il coordinamento ed il controllo della Polizia Municipale di Pisa ed il Comune di Pisa provvede, insieme al gestore della raccolta dei rifiuti, all'eventuale finanziamento del regolare funzionamento del servizio.

Art 18 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione consiliare che lo approva e nel rispetto delle norme statutarie.